

**DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015**  
**2/2015/E/EEL**

**RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO EROGATO ALL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 gennaio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 515/2014/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 4 dicembre 2014, prot. 35369 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata ad AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES (di seguito: ASM LACES o l'Impresa);
- la comunicazione di ASM LACES del 10 dicembre 2014 (prot. Autorità 35901 del 10 dicembre 2014).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, disciplinano rispettivamente i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06; il Titolo I, del medesimo Allegato A, stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11 è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a ASM LACES, in misura pari a euro 26.430,00 (ventiseimilaquattrocentotrenta);
- ASM LACES, in base al combinato disposto del comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2011;
- i controlli, svolti ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 515/2014/E/eel è stato approvato un programma di 7 (sette) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 18 e 19 novembre 2014, presso la sede di ASM LACES, è emersa la non conformità ai controlli di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in particolare:
  - dal controllo, di cui all'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, è emerso che l'Impresa non dispone:
    - i. del registro delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento;
    - ii. dell'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2010;
    - iii. della procedura che, con cadenza continuativa, aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT e che sia in grado di tracciare la sua avvenuta applicazione;

- iv. della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni con indicate le condizioni di lancio e le modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite;
- non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto l'Impresa non dispone dell'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2010;
- non è stato possibile effettuare il controllo di cui agli articoli 10 e 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto l'Impresa non dispone di una procedura che, con cadenza continuativa, aggiorni la variazione di consistenza dell'utenza BT;
- non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto l'Impresa non utilizza i misuratori elettronici in servizio per la registrazione delle interruzioni;
- le non conformità rilevate evidenziano, in termini sostanziali, che ASM LACES non utilizza i misuratori elettronici e il sistema di telegestione ai fini della registrazione della continuità del servizio;
- a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 4 dicembre 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, hanno comunicato, a ASM LACES, le risultanze istruttorie circa l'esito non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
- ASM LACES ha comunicato di accettare l'esito della verifica ispettiva e di rinunciare all'audizione avanti al Collegio.

**RITENUTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare, all'impresa ASM LACES, la restituzione dell'incentivo di euro 26.430,00 (ventiseimilaquattrocentotrenta), erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione dell'incentivo e la data di restituzione dell'incentivo indebitamente percepito

**DELIBERA**

1. di intimare, ad Azienda Servizi Municipalizzati Laces, la restituzione dell'incentivo di euro 26.430,00 (ventiseimilaquattrocentotrenta), riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra

la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento a ASM LACES e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*